ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 2020, n. 260

Attuazione dpcm 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano e ferroviario.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare, l'art. 32. che dispone "... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della regione Puglia n.215 del 28 aprile 2020, recante misure finalizzate alla riduzione dei servizi di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano e ferroviario nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale ferroviario, previa diffusa informativa al pubblico, e n.238 del 17 maggio 2020, di proroga dell'efficacia di tali disposizioni fino al 14 giugno 2020;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, avente efficacia dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020 e, in particolare, l'art. 1 co. 1 lett. ii): "il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi **in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze** e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

**VISTI** altresì gli allegati al medesimo dpcm dell'11 giugno 2020, recanti il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14) e le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (allegato 15);

**CONSIDERATO** altresì che l'art.11 del citato dpcm prevede che le disposizioni in esso contenute si applicano dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, e sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

**RAVVISATA** la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti;

emana la seguente

## ORDINANZA

## Art. 1

- 1) Con decorrenza dal 15 giugno e sino al 14 luglio 2020, fermo restando l'obbligo vigente sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza, le attività di trasporto pubblico di linea sono espletate da tutte le imprese nel rispetto di quanto prescritto nel protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, allegato 14 al dpcm 11 giugno 2020 nonché di quanto prescritto nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, allegato 15 al dpcm 11 giugno 2020.
- **2)** Con decorrenza dal **15** giugno **2020** e sino al **14** luglio **2020**, sono adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano e ferroviario, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure:
  - riduzione dei servizi, in misura massima del 30% dell'ordinario programma di esercizio, a partire dalle fasce orarie di minore domanda, subordinatamente all'approvazione della conseguente riprogrammazione del servizio da parte della competente Sezione TPL dell'Assessorato ai Trasporti della Regione;
  - la riprogrammazione contenente la riduzione dei servizi, dovrà fare salve le fasce orarie pendolari e sarà oggetto di monitoraggio, a cura delle imprese stesse che, attraverso la rilevazione quotidiana delle frequentazioni di tutte le corse effettuate, dovranno, laddove necessario e con il personale adeguato, incrementare il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire il distanziamento tra i passeggeri nel rispetto di quanto previsto nelle Linee guida contenute nell'allegato 15 del dpcm 11 giugno 2020.
- 3) È demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ii) del dpcm 11 giugno 2020.

## Art. 2

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (articolo all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura della Struttura "Comunicazione istituzionale".

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 14 giugno 2020

**Michele Emiliano**